

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 31 GENNAIO 1963

COMMISSIONE VI
FINANZE E TESORO

CLXXV

SEDUTA POMERIDIANA DI GIOVEDÌ 31 GENNAIO 1963

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE VALSECCHI

INDICE

	PAG
Congedo:	
PRESIDENTE	2631
Proposta di legge (Discussione e rinvio):	
Senatore SANSONE: Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza. (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato). (4550)	2631
PRESIDENTE	2631, 2632
MELLO GRAND	2632
RAUCCI	2632
FANELLI, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2632

La seduta comincia alle 18,30.

NAPOLITANO, FRANCESCO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(E approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Terragni.

Discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Sansone: Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza (Approvata dalla V Commissione permanente del Senato) (4550).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza ».

Prima di passare all'esame della proposta di legge d'iniziativa del senatore Sansone, desidero dare notizia della seguente lettera inviata dal Presidente della V Commissione Bilancio:

Roma, 31 gennaio 1963

*All'onorevole Presidente
della VI Commissione permanente
(Finanze e Tesoro)*

S E D E

« Con riferimento a vive premure espresse dall'Amministrazione del Tesoro a riguardo del progetto di legge d'iniziativa del senatore Sansone: « Estensione dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289 e dell'articolo 25

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 31 GENNAIO 1963

della legge 12 agosto 1962, n. 1290, al personale che presta servizio, purché assunto non oltre il 31 dicembre 1962, nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza » (4550), credo di poter anticipare un favorevole orientamento della Commissione Bilancio per quanto riguarda le conseguenze finanziarie da detto provvedimento implicate.

Tale orientamento si esprime con riguardo alle assicurazioni fornite dallo stesso Sottosegretario al Tesoro, onorevole Fanelli, che gli stanziamenti già disposti sui competenti capitoli del bilancio risultano adeguati a fronteggiare la maggiore spesa implicata valutabile in circa 50 milioni annui.

Si fa espressa riserva di sottoporre tale parere — di massima favorevole — alla Commissione Bilancio convocata per domani 1° febbraio prossimo venturo alle ore 9 ».

On. Dott. RODOLFO VICENTINI.

Ritengo opportuno dare comunicazione della relazione allegata alla proposta di legge:

« Come è noto le leggi 12 agosto 1962, numero 1289 (articolo 17), e n. 1290 (articolo 25), dispongono il collocamento, con la qualifica di diurnisti, nelle categorie di personale non di ruolo, di coloro i quali, comunque assunti o denominati, prestino servizio nell'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza, almeno dal 15 giugno 1962.

Tale limite del 15 giugno 1962 ha determinato una gravissima sperequazione nei confronti di quegli elementi che hanno iniziato a prestare la loro opera dopo tale data.

Occorre, al riguardo, considerare che le citate leggi sono state pubblicate sul Supplemento n. 1 della *Gazzetta Ufficiale* del 31 agosto 1962.

Appare evidente la situazione di ingiustizia determinatasi nei riguardi degli elementi esclusi dal beneficio della sistemazione, per i quali il mantenimento in servizio è reso assai precario.

Sembra, pertanto, opportuno eliminare la ingiustificata sperequazione di cui sopra modificando le citate disposizioni nel senso di consentire il collocamento nella categoria del personale non di ruolo anche per gli elementi in questione, il cui numero è di circa 300.

Il provvedimento si rende necessario per consentire l'acceleramento della liquidazione delle numerose pratiche giacenti presso i vari reparti danni di guerra delle Intendenze di finanza ».

Ritengo che, data l'urgenza che riveste il provvedimento, possiamo considerare l'opportunità di passare alla votazione degli articoli della proposta di legge, mentre, per quanto riguarda la votazione a scrutinio segreto, noi dovremmo rinviarla alla prossima seduta, non appena ci giungerà il parere definitivo della V Commissione Bilancio.

MELLO GRAND. Non potremmo adottare una procedura più rapida?

PRESIDENTE. Noi, una volta approvati i singoli articoli, potremo votare l'intera proposta di legge a scrutinio segreto in una successiva seduta, dopo aver ricevuto il parere favorevole della V Commissione Bilancio.

Dichiaro aperta la discussione generale.

RAUCCI. Vorrei raccomandare al Governo di tener presente la situazione creatasi per alcuni cottimisti, i quali, dopo aver prestato anni di servizio, alle dipendenze dell'Amministrazione dello Stato, si sono trovati, proprio nel periodo stabilito dalla legge, a non essere in servizio per l'esaurimento dei fondi, avvenuto dieci giorni prima, venti giorni prima o un mese prima; conseguentemente sono stati licenziati e, quindi, alla data che la legge stabilisce, come indicazione per avere il diritto a rimanere nel ruolo di diurnisti, non si sono trovati in servizio. Si tratta di casi particolari, per cui sono stati rivolti dei quesiti alle Amministrazioni interessate, per cui vorrei raccomandare all'onorevole Sottosegretario di tenere in particolare considerazione tali situazioni e di risolvere definitivamente la posizione di questi diurnisti.

FANELLI, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sono pienamente d'accordo. Non posso dare una risposta definitiva; terrò, comunque, in particolare considerazione il caso sottoposto alla mia attenzione.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Do lettura dei singoli articoli che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò successivamente in votazione:

ART. 1.

Le disposizioni dell'articolo 17 della legge 12 agosto 1962, n. 1289, e dell'articolo 25 della legge 12 agosto 1962, n. 1290, si applicano, con le modalità dalle stesse stabilite, a coloro che, comunque denominati ed assunti, purché entro il 31 dicembre 1962, con retribuzione su fondi già stanziati negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro, prestino servizio, alla data di

III LEGISLATURA — SESTA COMMISSIONE — SEDUTA POMERIDIANA DEL 31 GENNAIO 1963

entrata in vigore della presente legge, presso l'Amministrazione centrale del Tesoro e nei reparti Danni di guerra presso le Intendenze di finanza.

(È approvato).

ART. 2.

La presente legge ha effetto dal giorno della sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

La votazione a scrutinio segreto della proposta di legge è rinviata ad altra seduta.

La seduta termina alle 18,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI